COMUNE DI CLUSONE
Provincia di Bergamo
Settore VII° - Lavori Pubblici / Patrimonio

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 24.02.2015

Gennaio 2015

Piazza Sant'Andrea, 1 - 24023 CLUSONE - C.F. e P.IVA : 00245460167
Telefono 0346.89620 www.comune.clusone.bg.it e mail : llpp@comune.clusone.bg.it fax 0346.89636

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL COMPOSTAGGIO DOMESTICO

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 24.02.2015

Art. 1 – DEFINZIONE

Il compostaggio domestico è un sistema di trattamento domiciliare dei rifiuti organici provenienti dalle piccole aree verdi (sfalci d'erba, piccole potature, fiori recisi e simili) e dall'attività domestica (scarti di cucina: frutta e vegetali soprattutto). Dalla trasformazione di detti rifiuti si ottiene COMPOST, ovvero terriccio soffice e ricco di sostanze nutritive da riutilizzare come ammendante del terreno del proprio orto o giardino.

Si basa sulla raccolta differenziata dei rifiuti organici che non vengono conferiti al servizio di raccolta, ma accumulati direttamente dalla famiglia in apposite compostiere con alcune eccezioni successivamente descritte.

Il processo di compostaggio deve essere realizzato mediante apposito composter in materiale plastico, compostiera a cassette.

I rifiuti devono essere mescolati e innaffiati periodicamente: per migliorare o accelerare la trasformazione può essere utile l'impiego di enzimi attivanti e integratori minerali.

Il COMPOST prodotto dal processo di recupero dei propri rifiuti dev'essere destinato all'autoconsumo e non potrà essere conferito insieme ad altri rifiuti raccolti dal Servizio N.U.

Art. 2 – METODOLOGIE DI COMPOSTAGGIO

L'iniziativa è rivolta a tutti i cittadini del territorio comunale che sono iscritti a ruolo presso l'Ufficio Tributi dell'Amministrazione Comunale.

Il requisito fondamentale per partecipare all'iniziativa è disporre nella propria abitazione di un giardino, un orto, un parco o comunque un luogo all'aperto che offra la possibilità di utilizzo del COMPOST prodotto.

Per gli appartamenti collocati in condomini, ai fini dell'ottenimento dell'agevolazione di cui all'art. 5 del presente regolamento, ogni utenza dovrà detenere ed utilizzare un proprio impianto di compostaggio.

La struttura di compostaggio dev'essere collocata a una distanza superiore a 3 mt. dal confine di proprietà, o inferiore a 3 mt. previo accordo sottoscritto dal confinante e allegato alla modulistica.

La distanza dalla strada o da aree pubbliche, di norma, non potrà essere inferiore a 3 mt.

Eventuale deroga potrà essere concessa ad insindacabile giudizio dell'Ufficio Tecnico e su presentazione di richiesta in carta libera solo quando non siano individuabili altre aree idonee al posizionamento del composter.

Il richiedente s'impegna ad informare, spiegare, rassicurare i vicini di casa/terreno sulla natura del rifiuto e sugli scopi della propria attività volontaria di compostaggio domestico per non causare molestie al vicinato e solleva, contestualmente, l'Amministrazione Comunale da responsabilità in caso di eventuali contestazioni tra confinanti.

Ai fini del conseguimento della riduzione della tassa rifiuti è richiesto alle utenze domestiche di effettuare il compostaggio domestico della frazione umida dei rifiuti con i seguenti metodi:

a) Cassa di compostaggio areata, in legno, facilmente rivoltabile
b) Composter chiuso (in plastica di tipo commerciale)

I contenitori per il compostaggio devono essere posizionati all'aperto e appoggiare su suolo naturale.

Il luogo ove avviene il compostaggio dovrà essere ben definito e verificabile; dovrà essere su terreno privato di proprietà o in disponibilità, adiacente all'abitazione per cui si richiede lo sgravio in quanto il presupposto della riduzione della tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio per il recupero della frazione verde o organica prodotta.

E' consigliabile:

- non introdurre erba ancora verde ma aspettare che secchi;
- mescolare almeno una volta i rifiuti introdotti nel composter per soddisfare il fabbisogno di ossigeno/umidità ed il giusto rapporto tra la componente fibrosa e quella proteica.

Art. 3 – RIFIUTI COMPOSTABILI

Sono compostabili le seguenti sostanze:

- Rifiuti di cucina quali: bucce di frutta e ortaggi, scarti derivanti dalla pulizia delle verdure, fondi di caffè, filtri di the, gusci di uova; ed in piccole quantità anche: bucce di agrumi, pane raffermo, carne, avanzi di cibo, e scarti del pesce che potrebbero attirare insetti ed animali indesiderati e vanno eventualmente coperti con altro materiale;
- Ramaglie, potature, erba, fiori e fogliame;
- Cartone in minima quantità, segatura e trucioli di legno non trattato;
- Residui vegetali dell'attività di giardinaggio e orticultura;
- Cenere di legna

E' vietato il compostaggio delle seguenti sostanze:

- Legno verniciato;
- Piante infestanti o malate;
- Olio di friggitura;
- Lettiere di animali domestici;
- Tessuti, sostanze contenenti acidi;
- Sostanze contaminate da prodotti chimici di sintesi;
- Tutte le sostanze dannose per l'ambiente.

Art. 4 – ITER PROCEDURALE

Per partecipare all'iniziativa sul compostaggio domestico è necessario presentare al Protocollo del Comune la richiesta compilando l'apposito modulo e partecipare al corso teorico/pratico di compostaggio domestico organizzato dal Comune.

Art. 5 – RIDUZIONE TARIFFARIA

Ai soggetti che ne avranno fatto richiesta, e che avranno attivato correttamente il compostaggio domestico, verrà applicata la riduzione del 20% sulla quota variabile del tributo (art. 36 del Regolamento approvato dal Consiglio Comunale con Deliberazione n. 36 del 19 giugno 2014.

L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a darne formale comunicazione all'Ufficio Tributi entro il 31 dicembre, specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza.
La disdetta comporta la perdita del diritto alla riduzione a partire dall'anno successivo.

Non possono aderire al compostaggio domestico le utenze non domestiche e che non dispongono di una sufficiente ed idonea area scoperta (min. 40 mt. per ogni utenza).

Art. 6 – VERIFICHE E CONTROLLI

Le verifiche per il corretto utilizzo del composter vengono effettuate dal Comune attraverso personale proprio o incaricato.
La prima verifica avviene entro 6 mesi dalla data di adesione al fine di accertare l'effettivo avvio del processo biologico di compostaggio.
Successivamente, la verifica avviene a campione, anche più volte all'anno e senza alcun preavviso per l'utente che è tenuto a consentire in qualunque momento il sopralluogo del personale incaricato per il controllo.

Nel caso, venisse accertato che il compostaggio domestico della frazione umida non è in corso o che sia stato realizzato solo parzialmente, in modo sporadico o non conforme a quanto stabilito dal presente regolamento, la riduzione sarà revocata con provvedimento del Responsabile del Servizio Tributi a seguito del verbale redatto dal personale incaricato delle verifiche.
Per ottenere nuovamente la riduzione, l'utente a cui sarà stata revocata, dovrà presentare una nuova richiesta per l'anno successivo.

Art. 7 – ALTRE DISPOSIZIONI

Il richiedente s'impegna ad effettuare correttamente anche la raccolta differenziata organizzata sul territorio: in particolare della carta, della plastica e del vetro.
I rifiuti provenienti da sfalci, potature o residui dell'orto, in esubero rispetto alla capacità di compostaggio, dovranno essere direttamente conferiti al Centro di Raccolta del Verde.
Il compost prodotto dal processo di compostaggio domestico non potrà essere smaltito con altri rifiuti.

Art. 8 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Gli utenti che già utilizzano un sistema di compostaggio e fruiscono dell'agevolazione, dovranno adeguarsi al presente regolamento entro il termine di 6 mesi dalla data di entrata in vigore.

Clusone, _____